

REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA

Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio degli affari giuridici e della consulenza, 21 aprile 1998, prot. n. 2165/1.9.17/1

Amministratori locali. Cause di ineleggibilità. L. 154/1981. Risposta a quesito.

Codesto Consorzio ha chiesto, con la nota indicata a riferimento, di conoscere il parere dello scrivente Servizio in ordine alla sussistenza, in capo al segretario del medesimo ente, di una causa di ineleggibilità alla carica di consigliere di un Comune facente parte del Consorzio stesso.

Come è noto, l'art. 2, primo comma, n. 11) della L. 23.4.1981, n. 154, prevede l'ineleggibilità de "gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dalla regione, provincia o comune".

Ad avviso di questo ufficio, per quanto, l'ordinamento dei consorzi fra enti locali per lo sviluppo industriale sia tuttora interessato da una condizione di transitorietà che rende non applicabili i contenuti dell'art. 51 della L. 8.6.1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni (fatto salvo il caso che sia intervenuto un autonomo recepimento di un tanto), il segretario di codesto Consorzio dispone sicuramente, in forza dell'art. ... dello statuto approvato con decreto dell'assessore regionale agli enti locali n.... (allegato al quesito), dei poteri sia di organizzazione sia di coordinamento del personale che lo collocano nell'ambito dei soggetti interessati dalla disposizione sopra menzionata.

Altra questione investe la appartenenza di codesto Consorzio al novero degli enti ivi indicati.

Sussistono infatti differenti orientamenti, sia in dottrina che in giurisprudenza, in ordine alla identificazione del presupposto della "dipendenza".

Ad avviso di questo ufficio pare di poter tener contro del criterio enunciato in una recente decisione della Corte di Cassazione (sez. I civ., n. 391 dd. 18.1.1994), secondo cui la "dipendenza" si concreta in un potere di ingerenza che pone l'ente egemone in condizione di dirigere il consorzio, "assicurandosi che esso agisca in conformità alle specifiche prescrizioni impartite in via generale o per ogni singolo atto, in guisa tale che l'Ente dipendente si configuri come mero strumento della volontà direttiva della Regione [o Comune o Provincia], titolare della funzione amministrativa curata, in via esecutiva dalla struttura subordinata, risultando questa titolare di un vero e proprio obbligo di adempiere gli obblighi fissati".

Qualora si aderisca a tale interpretazione, allo scrivente pare che, considerato che nello statuto di codesto Consorzio non emergono elementi da cui possa desumersi con sicurezza la esistenza di un siffatto rapporto, non sussista la cennata causa di ineleggibilità.

Corre tuttavia l'obbligo di segnalare che, astrattamente, il segretario del Consorzio può essere oggetto delle norme che stabiliscono delle cause di incompatibilità (art. 3, primo comma, n. 1) e n. 2) delle L. 154/1981) in capo, fra l'altro, a coloro che dispongono di poteri di coordinamento di enti vigilati o sovvenzionati o esercenti servizi nell'interesse del Comune.

Ne consegue che, atteso che l'art. prevede un concorso finanziario dei Comuni nelle spese consorziali, dovrà verificarsi se tale sovvenzione viene effettivamente erogata, allo stesso modo, atteso che l'art. ... dello statuto del Consorzio prevede un'ampia gamma di attività nell'esercizio delle quali il Consorzio si sostituisce ai Comuni consorziati, potendo quindi fornire servizi nell'interesse dei Comuni stessi, dovrà verificarsi se tali attività vengono effettivamente svolte.

A questo ultimo proposito, va ricordato che l'art. 156 del R.D. 3.3.1934, n. 383, stabilisce che "i comuni hanno facoltà di riunirsi in consorzio tra di loro o con la provincia per provvedere a determinati servizi od opere di comune interesse".

Non pare viceversa sussistere un rapporto di vigilanza, considerato che dallo statuto del Consorzio qui pervenuto non emerge una funzione di vigilanza attribuita agli organi dei Comuni consorziati, che, anzi spetta ora, ai sensi dell'art. 165 del R.D. 383/1934, all'Amministrazione regionale in quanto subentrata all'Amministrazione dello Stato.